

SEMI 1004/14
RG 6329/09
CRO N 6956/14
REP 1712/14

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA**

Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara ha pronunciato nella causa iscritta al n. 6329/09 RG tra:

Rappresentata e difesa c. Luciano Fanti del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Genzano di Roma e al margine dell'atto di citazione

Attori

nei confronti di

CREDITO EMILIANO S.p.A con sede in Reggio Emilia, c.f01806740153

Rappresentata e difesa per mandato in calce all'atto di citazione notificato dagli Avv. Paolo Ferraro e Enrico Ferraro del Foro di Roma e dell'Avv. Francesco Gambetti del Foro di Velletri domicilio eletto presso il suo studio in Via S. Andrea 10/12 Velletri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e diritto

Con l'azione proposta nei confronti della banca intermediaria, l'attrice premesso di avere acquistato in data 21/1/2008 e 4/7/2008 bond della Lehman Brothers per il valore di Euro 90.000.00 ha chiesto accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto quadro per la negoziazione nonché dei conseguenti contratti di acquisto delle obbligazioni Lehman ai sensi e per gli effetti degli artt.1427-1428-1429 e 1439 c.c. in considerazione del comportamento tenuto dalla Banca convenuta che ha indotto l'attrice a concludere l'acquisto delle obbligazioni Lehman per un importo di nominali Euro 50.000 nel luglio 2009 e a mantenere in essere tale acquisto oltre a quello già realizzato di euro 40.000 nel gennaio del medesimo anno. Per l'effetto condannare la Credito Italiano S.p.a in persona del legale rappresentante a restituire a l'attrice detta somma pari ad euro 90.000.00 meno le cedole incassate oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto al soddisfo ed al pagamento del risarcimento danni a titolo di lucro cessante pari al 3% annuo che il capitale investito avrebbe certamente fruttato, nonché di Euro 5000.00 quale risarcimento del danno esistenziale e/o del danno da stress o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. In subordine nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di risoluzione l'attrice ha

Avv. LUCIANO FANTI
00137 Roma - Via Ugo Ojetti, 16
Tel. / Fax 06 64561848

it
Fue

chiesto di accertarsi la violazione da parte convenuta del dovere di buona fede contrattuale e l'obbligo di diligenza specifica (art.23 D.lgs 58/1998 art.28 comma II e art.96 comma II lett.c delibera Consob 1/7/1998 art.1337 c.c.) con conseguente condanna della Credem ad un risarcimento dei danni a favore dell'attrice pari all'ammontare delle perdite subite equivalenti alla differenza tra l'attuale valore del titolo Lehman ed il valore dell'investimento originario meno le cedole che i titoli hanno liquidato al momento del default oltre interessi e danni da svalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo ai sensi dell'art. 1224 c.c. ed al risarcimento dei danni a titolo di lucro cessante pari al 3% annuo che il capitale investito avrebbe certamente fruttato, nonché di Euro 5000.00 quale risarcimento del danno esistenziale e/o del danno da stress o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.

Si costituiva in giudizio l'Istituto di credito ed eccepita in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice chiedeva il rigetto della domanda principale. In via subordinata e se del caso riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree tese alla restituzione del capitale investito chiedeva condannare la Credem a consegnare alla Banca le obbligazioni per cui è causa, oltre a quanto ottenuto a titolo di cedole, oltre interessi dalle date degli incassi. Sempre in via subordinata nella denegata ipotesi di condanna al risarcimento del danno chiedeva diminuirne l'entità con riguardo al valore dei titoli, ed agli importi percepiti a titolo di cedole, oltre che per concorso di colpa ex art. 1227 c.c.

La domanda merita accoglimento.

Dalla lettura della documentazione depositata dalle parti e della relazione peritale è emerso che il 7 novembre 2006 la parte attrice ha sottoscritto un contratto di conto corrente e servizi collegati tra cui, in particolare, il "Servizio di custodia, amministrazione e servizi di investimento in strumenti finanziari". L'8 aprile 2008 è stato stipulato un nuovo contratto di custodia, amministrazione, collocamento, ricezione e trasmissione ordini per conto del cliente, negoziazione per conto proprio, sui prodotti e strumenti finanziari nel quale parte attrice ha optato per il regime di "execution only". Le attività oggetto dei suddetti contratti rientrano ai sensi dell'art.1 co.5 del T.U.F servizi di investimento che comportano a carico degli intermediari, il rispetto di alcune regole e principi generali di condotta sancite dall'art.21 del T.U.F.

Dal combinato disposto di cui agli artt.21 lett.a) e b) del d.lgs.24/2/1998 n.58 e 28 del regolamento Consob si evince l'obbligo dell'istituto di credito di prestare i servizi di investimento con diligenza e di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati.

I principi generali enunciati nell'art.21 sono stati poi dettagliati dalla normativa secondaria che peraltro è variata nel corso del 2008. La

Avv. LUCIANO FANTI
00137 Roma - Via Ugo Ojetti, 16
Tel./Fax 06 64561848

Due

formalizzazione del contratto del novembre 2006 è disciplinata dal Regolamento n.11522/98 mentre le due operazioni sono disciplinate dal Regolamento n.16170/2007.

La Banca ha depositato in atti la scheda di "determinazione profilo cliente" del 7 novembre 2006 ed il "questionario profilo cliente" dell'8 aprile 2008 la copia del documento sui rischi generali degli investimenti consegnato al cliente e non sottoscritto dal medesimo (all.6, 16 e 4 del fascicolo di parte convenuta). Orbene dalla lettura dei due questionari in atti si evince chiaramente come la cliente, con il secondo questionario, abbia ridotto drasticamente il proprio profilo di rischio precedentemente delineato con il primo questionario. Dal secondo questionario emerge infatti quale obiettivo principale di investimento quello di "protezione del capitale" con un orizzonte temporale di investimento orientato al "breve termine" una media propensione al rischio.

Il CTU con relazione scevra da errori logici e metodologici ha segnalato che nonostante la propensione al rischio delle due operazioni oggetto di causa risultasse conforme alla propensione al rischio che l'attrice ha realizzato attraverso i complessivi acquisti-investimenti precedenti, la seconda operazione effettuata il 4 luglio 2008 per Euro 50.000 appare in contrasto con la volontà della cliente manifestata nell'aprile del medesimo anno di ridurre il proprio rischio di portafoglio.

Alla luce di quanto sopra deve ritenersi pertanto grave l'inadempimento della convenuta concretizzatosi nella iniziativa assunta di acquistare i titoli di cui è causa travalicando il profilo di rischio del cliente così come documentalmente comprovato in atti.

Il contratto di intermediazione finanziaria intercorso tra le parti deve essere pertanto risolto. La parte attrice dovrà restituire al Credito Emiliano oltre ai titoli le somme percepite a titolo di cedole e dei rimborsi medio tempore incassati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla suddetta data;

La parte convenuta dovrà corrispondere all'attrice sulla base del calcolo sviluppato nelle proprie conclusioni quanto ad € 32.141,26 quale provvista originariamente utilizzata dalla banca per l'acquisto delle obbligazioni Lehman in data 21 gennaio 2008, quanto ad € 41.312,40 quale provvista originariamente utilizzata per l'acquisto delle obbligazioni Lehman in data 1° luglio 2008, il tutto con gli interessi e rivalutazione monetaria.

La domanda risarcimento danno ulteriormente avanzata dall'attrice non merita accoglimento in quanto sfornita di alcuna prova in atti.

Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

1) Accerta e dichiara la risoluzione per inadempimento dei contratti di acquisto delle obbligazioni Lehman per inadempimento della parte

Avv. LUCIANO FANTI
00137 Roma - Via Ugo Ojetti, 16
Tel./Fax 06 64561848

it

due

convenuta.

2) Condanna parte attrice alla restituzione dei titoli Lehman Brothers e la parte convenuta alla restituzione delle seguenti somme:



quanto ad € 32.141,26 quale provvista originariamente utilizzata dalla banca per l'acquisto delle obbligazioni Lehman in data 21 gennaio 2008, al netto delle cedole e dei rimborsi medio tempore incassati da parte attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla suddetta data;

quanto ad € 41.312,40 quale provvista originariamente utilizzata per l'acquisto delle obbligazioni Lehman in data 1° luglio 2008, al netto delle cedole e dei rimborsi medio tempore incassati da parte attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla suddetta data;

3) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida nella somma complessiva pari ad Euro 7000,00 oltre alle spese di CTU.

Velletri 31/5/2014

Il Giudice



R. FUNZIONARIO ADIUTARIO
CROVENE AB. S. M.

ILCASO.it